



CL.02-18-02/974/2016A

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE N. 971

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula



trattazione in Commissione




OGGETTO: *Inadempienze relative all'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica al Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili.*

Premesso che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto, Dpcm 10 agosto 2016 "*Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati. (GU Serie Generale n.233 del 5-10-2016)*", ha individuato **8 nuovi impianti di incenerimento di rifiuti urbani necessari a coprire il fabbisogno nazionale;**
- il Dpcm 10 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 35 del Dl 133/2014, convertito in legge 164/2014 ("*Sblocca Italia*") ha individuato la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e, sulla scorta delle indicazioni dell'Ispra e delle Regioni ha definito gli impianti da realizzare sul territorio nazionale per coprire il fabbisogno residuo;
- se al Nord non risultano necessari nuovi inceneritori, il decreto ha individuato la necessità di un nuovo impianto nelle Marche, in Umbria, nel Lazio, in Campania, in Abruzzo, in Sardegna, mentre in Puglia si è **previsto il potenziamento degli impianti esistenti.** In Sicilia considerato il pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica degli urbani, il Dpcm individua la necessità di almeno 2 o più impianti. Il Dpcm 10 agosto 2016 si aggiunge al Dpcm 7 marzo 2016 che ha individuato gli impianti di recupero della frazione organica degli urbani;
- nel Decreto è stimato un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Piemonte pari a **52.427 tonnellate anno**, dato dalla differenza della stima del fabbisogno regionale di incenerimento pari a 578.927 t/anno (al raggiungimento del 65% di RD e la riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di Prevenzione regionale approvato del 6,47 %) e la capacità di incenerimento complessiva pari a 526.500 t/anno (se si stima che il cementificio Buzzi di Robilante (CN) passi da 70.000 t/anno di css trattato a 110.000 t/anno);


Considerato che:



- la direttiva 2001/42/UE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata recepita in Italia con il D.lgs 152/2006. Tale decreto individua un'Autorità Procedente, cioè il soggetto che adotta o approva il piano o programma e un'Autorità Competente, cioè il soggetto che esprime un parere in merito alla VAS. Sia la Direttiva 42/2001/UE (art. 3 comma 2, lett.a) che il D.lgs. 152/2006 (art. 6 comma 2, lett.a) concordano nell'affermare che **è necessario applicare la VAS ai piani inerenti la gestione dei rifiuti;**
- nel Marzo 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento, in qualità di Autorità Procedente, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 sul "Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili". L'Autorità Competente per l'emissione del parere di VAS è il MATTM, Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Il Ministro dell'Ambiente ricopre quindi simultaneamente il ruolo di autorità competente e autorità procedente;
- il Ministro dell'Ambiente Galletti, con la direttiva ministeriale n. 42 del 24/02/2016, stabilisce che il Programma in oggetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, senza indicare le motivazioni normative rispetto alla Direttiva e al Decreto legislativo su cui si basa tale decisione;
- la commissione tecnica VIA-VAS conclude la propria istruttoria affermando che il Rapporto preliminare "delinei un Programma [...] senza i contenuti minimi per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS" e chiede all'autorità competente di verificare la procedibilità dell'istanza. Con nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, la DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM trasmette il parere della CT-VIA VAS e afferma che "anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CT-VIA, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS concernente il programma in oggetto non può essere ulteriormente proseguito"; la nota, sembra non costituire un "provvedimento di esclusione" come previsto all'art. 12, comma 4 del D.lgs 152/2006, ma una semplice trasmissione di un parere tecnico;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato quindi pubblicato il DPCM 10 agosto 2016, **senza che venisse espletata la procedura di VAS.**

Valutato che:

- nell'ambito delle consultazioni preliminari per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006, delle regioni hanno sollevato perplessità sull'iter attivato, in quanto la tipologia di piano in oggetto pare non sia tra quelle per le quali possa essere attivata la procedura di verifica di assoggettabilità, secondo la normativa vigente;
- la documentazione tecnica presentata per le consultazioni di screening (rapporto preliminare) parrebbe non conforme ai requisiti minimi previsti all'allegato I del D.lgs 152/2006 e all'allegato II della Dir. 42/2001/UE. Numerosi pareri presentati dalle Autorità competenti ambientali




coinvolte nella consultazione preliminare rilevano questo fatto. Lo stesso parere della CT VIA-VAS è chiaramente interpretabile in questo senso;

- il DPCM 10 agosto 2016, nelle premesse asserisce che il Piano non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto “i contenuti programmatici generali previsti in attuazione del dispositivo di cui all’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall’art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l’obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- lo stesso DPCM dichiara inoltre che “spetta alle regioni il compito di recepire, nell’ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla localizzazione dell’impiantistica da realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti”.

Ritenuto che:

- il combinato disposto dei commi 1, 8 e 9 dell’art. 35 del decreto legge n. 133/2014, per la gerarchia delle fonti legislative, di fatto esautora le Regioni dalla loro podestà di decidere quali azioni intraprendere sul proprio territorio sul tema dell’incenerimento dei rifiuti;
- le motivazioni incluse nel DPCM per la non applicazione della normativa di VAS risultano infondate, in quanto i contenuti programmatici generali definiscono chiaramente “il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”, inclusi gli impianti di incenerimento;
- applicare la VAS a livello di pianificazione regionale nel recepimento di una scelta imposta dal DPCM non è di nessuna efficacia in termini di valutazione ambientale (**in quanto la scelta è determinata a monte**) e va in evidente contrasto con i principi stabiliti dalla direttiva europea 42/2001/UE che sancisce il principio di spostare le valutazioni al livello strategico per indirizzare la pianificazione subordinata verso una maggiore sostenibilità;
- la VAS è lo strumento, così come vuole la norma, per valutare adeguatamente le possibili opzioni “strategiche” (in questo caso in termini di strategie gestionali di rifiuti, che potrebbero portare o meno all’esigenza di incenerimento) in un’ottica di sostenibilità e non per determinare meramente la localizzazione di un inceneritore la cui “esigenza” viene stabilita a monte;
- un ulteriore valore aggiunto della procedura di VAS, è quello della consultazione pubblica, prevista dall’art. 14 del D.lgs 152/2006; avere evitato la procedura di VAS significa aver privato i cittadini e tutti i portatori di interesse della possibilità di venire a conoscenza e di esprimersi in merito a scelte strategiche che li riguardano da vicino;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Il Consiglio regionale,

impegna la Giunta regionale a verificare la possibilità di presentare un ricorso al TAR in merito alla non applicazione della procedura di VAS al DPCM ed in ogni caso a chiedere conto in Conferenza Stato Regioni in merito alla anomala procedura attivata per la Valutazione Ambientale Strategica.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)